

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to (Arch. Sandro Pili)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno 11-04-2018 per quindici giorni consecutivi.

Terralba, lì 11/04/2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to (dott. Stefano Usai)

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno _____ al giorno _____ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, lì _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Franco Famà)

N° 651 del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

Per copia conforme

Terralba, lì _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO DAL SINDACO



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

n. 067 del 29.03.2018

OGGETTO: CITAZIONE IN GIUDIZIO DELL'ENTE PER DANNI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI ORISTANO – PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N°50/2018

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventinove** del mese di **marzo** sala delle adunanze del Comune, alle ore 13,00 e seguenti si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori

	<u>Presenti</u>	Assenti
1) Pili Sandro	X	
2) Grussu Andrea	X	
3) Carta Giulia M.E.	X	
4) Sanna Loredana		X
5) Orrù Rosella	X	
6) Puddu Simone		X
Totale	04	02

Assiste il **Vice Segretario Generale Dott. Stefano Usai**

Il Sindaco Pili Sandro, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'atto di citazione in giudizio dell'Ente davanti il giudice di pace di Oristano per danni cagionati, in data 30/06/2015 alle ore 19:30 circa nella S.P. 69, alla autovettura targata DP898DG di proprietà di B. s.r.l., dall'attraversamento della carreggiata da parte di un cane non iscritto all'anagrafe, e dunque randagio;

DATO ATTO che il danno richiesto ammonta ad €.3604,70 oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria;

RICHIAMATA la deliberazione n°142 in data 20/09/2016 con cui la Giunta Comunale ha autorizzato la costituzione in giudizio dell'Ente a mezzo di avvocato per contrastare la richiesta suddetta risarcitoria;

DATO ATTO che con detto provvedimento è stata ritenuta la sussistenza di validissimi argomenti, in punto sia di fatto che di diritto, per resistere in giudizio e far valere al meglio le ragioni dell'Ente offrendo in contraddittorio tutte le spiegazioni necessarie e far emergere la verità in quanto:

1) Il comune non è affatto omissivo in relazione agli obblighi di prevenzione e controllo del randagismo imposti dalla legge (in specie custodia e mantenimento cani randagi con impiego di notevoli risorse finanziarie, cattura di cani vaganti, attuazione dell'anagrafe canina con ben 2635 capi, realizzazione di adozioni, approvazione del regolamento degli incentivi per l'adozione di cani randagi);

2) L'analisi del teatro del sinistro evidenzia come nella concreta circostanza la presenza del cane fosse prevedibile e l'investimento evitabile da parte del conducente;

3) Nonostante i consueti frequenti passaggi della polizia municipale nei giorni precedenti il fatto non è mai stata rilevata la presenza del cane, né nessuna delle persone dimoranti o svolgenti attività nella zona o la stessa associazione locale di protezione degli animali (molto presente nel territorio) ha riferito di averlo avvistato nei giorni precedenti. La presenza del cane è, dunque, meramente occasionale.

CONSIDERATO che in esito alle varie udienze la causa è stata definita;

VISTA la sentenza n°50/2018, acclarata al protocollo generale n°2872 in data 16/02/2018, con cui il giudice ha rigettato la richiesta di risarcimento danni avanzata nei confronti della amministrazione in particolare, tra le altre, con le seguenti motivazioni testuali:

“... il Comune convenuto, in materia di lotta al randagismo, ha provato di aver sempre adottato una condotta esemplare provvedendo a porre in atto una serrata attività di controllo del randagismo sia mediante un maggiore spiegamento di fondi diretti alla prevenzione e al controllo, sia alla cura e custodia degli animali oggetto della cattura ... ”; “... il fatto che una piccola amministrazione come il Comune oggi convenuto abbia investito la somma di circa €.200.000,00 nella lotta al randagismo, nel breve lasso di tempo di sette anni, esclude la presunzione di colpevolezza in capo alla amministrazione attestando, invece, in maniera inequivocabile la diligenza e correttezza dell'operato della stessa eseguito, dimostrando come la stessa non possa essere ritenuta responsabile di omesso controllo ... ”; “... né, del resto, avuto riguardo al luogo in cui si è verificato l'occorso (zona lontana dal Centro abitato) può neppure ritenersi esigibile una presenza e/o vigilanza incessante da parte dell'Ente pubblico ... ”;

RILEVATA la necessità di prendere atto della sentenza e di recepire le motivazioni ad indicazione operativa dei comportamenti che la amministrazione è tenuta a garantire per andare esente da responsabilità civile;

VISTA la L.R. 18 maggio 1994 n°21 e L.R. 1 agosto 1996 n°35;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n°17/39 del 27/04/2010, recante direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione;

VISTI gli artt.2043 e ss.gg. cod.civ.;

ACQUISITO il parere positivo di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del T.U.EE..LL. D.Lgs 267/2000 da parte del responsabile del II Servizio Vigilanza;

Con votazione unanime resa nei termini di legge

DELIBERA

In relazione alla causa civile promossa da B. s.r.l. nei confronti della Amministrazione comunale per danni cagionati, in data 30/06/2015 alle ore 19:30 circa nella S.P. 69 alla autovettura targata DP898DG, dall'attraversamento della carreggiata da parte di un cane non iscritto all'anagrafe, e dunque randagio:

1) Di prendere atto della sentenza n°50/2018 emessa dal Giudice di pace di Oristano con la quale è stata data ragione al comune di Terralba, rigettata la domanda risarcitoria e condannato l'attore a rifondere al comune di Terralba le spese di lite oltre gli accessori;

2) Di incaricare il responsabile del IV Servizio Vigilanza degli atti gestionali conseguenti

CON separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lg. 267/2000.